

Class: 14.v, 6/2020A/001.fra

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23 - Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N.26

Ai Produttori interessati

**Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI**

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2020.

Il Direttore
Enrico Zola
(Firmato digitalmente)



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

REGIME UNICO DI PAGAMENTO

REG. 1307/2013

**Istruzioni operative per la compilazione e la presentazione
della domanda unica di pagamento
Campagna 2020**

Versione 2 del 11-06-2020



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Istruzioni operative per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento Campagna 2020

Versione	Data	Modifiche
V1 Iniziale	06-05-2020	
V2	11/06/2020	Modifica termini presentazione domande ed eliminate le penalità giorni di ritardo come da Circolare AGEA prot. 33417 del 15/05/2020 Inserita procedura per assenso cedente in caso di fascicolo cessato Aggiornamento anticipo nazionale "de minimis"

INDICE

1.	RIFERIMENTI NORMATIVI	6
2.	COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIEDALE ELETTRONICO	10
3.	AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ	13
4.	PIANO DI COLTIVAZIONE	13
5.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA BASATA SU STRUMENTI GEOSPAZIALI (DOMANDA GRAFICA) ..	13
6.	PRE-COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA PIANO CULTURALE	15
6.1.1	Aiuto di base	15
6.2.2	Aiuti accoppiati - superfici	15
6.1.3.	Compatibilità tra destinazioni d'uso e regimi di intervento (matrice prodotto/intervento-catalogo riclassificato)	16
7.	TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA	16
7.1	Presentazione tardiva - domanda unica iniziale	17
7.2.	Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014	18
7.3.	Sistema dei controlli preliminari senza l'applicazione delle sanzioni – domande di modifica di correzioni degli eventuali errori amministrativi	18
7.4.	Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014	18
8.	REGIMI DI SOSTEGNO	18
9.	REGIME DI PAGAMENTO DI BASE	22
9.1	Domande di trasferimento dei diritti all'aiuto	31
10.	PRATI PERMANENTI	33
11.	TERRENI A RIPOSO	33
12.	RICHIESTA DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE	34



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

13. PAGAMENTO PER LE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE, PREVISTO DAL TITOLO III, CAPO III, DEL REG. (UE) N. 1307/2013.....	35
14. PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI, PREVISTO DAL TITOLO III, CAPO V, DEL REG. (UE) N. 1307/2013	37
15. ATTIVAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE	37
15.1 Aiuto de minimis.....	38
15.2 Modalità di richiesta dell'aiuto.....	38
15.3 Controlli istruttori - condizioni per l'erogazione dell'anticipazione.....	38
16. ULTERIORI REQUISITI PER IL PAGAMENTO	39
17. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART.13 DEL GDPR 2016/679)	40
18. ALLEGATI	41

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche.
- Regolamento (UE) n. 2017/2393 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.
- Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/501 DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 2020 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2020.

Base giuridica Nazionale

Fascicolo Aziendale

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla “semplificazione della gestione della PAC”;
- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2016.120 del 1° marzo 2016 - RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE - DOMANDA DI AIUTO BASATA SU STRUMENTI GEOSPAZIALI - INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA NOTA AGEA PROT. ACIU.2005.210 DEL 20 APRILE 2005 E S.M.I. IN MATERIA DI FASCICOLO AZIENDALE E TITOLI DI CONDUZIONE DELLE SUPERFICI
- Manuale del fascicolo aziendale approvato con determinazione ARPEA n. 41 del 14/03/2018 e s.m.i. e aggiornato con determinazione n. 427 del 09/12/2019

Domanda Unica

- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2017.14300 del 17 febbraio 2017- RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE - DOMANDA DI AIUTO BASATA SU STRUMENTI GEOSPAZIALI - DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO PER LA CAMPAGNA 2017
- Decreto 7 giugno 2018 n. 5465 - Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
- DECRETO 9 agosto 2018, prot. 7839. Modifica del finanziamento del sostegno accoppiato, dall’anno di domanda 2019, relativo alle misure latte bovino e vacche nutrici e all’incremento del sostegno per le misure relative alla coltivazione del riso, della barbabietola da zucchero e del frumento duro.
- Circolare AGEA prot. n. 24085 del 31/3/2020. Situazione eccezionali per lo stato di emergenza a seguito della pandemia derivante dal virus COVID-19. Attività concernenti la campagna 2020.
- Circolare Agea Coordinamento n. 26424 del 14/04/2020: situazioni eccezionali per lo stato di emergenza a seguito della pandemia derivante dal virus Covid-19. Attività concernenti la campagna 2020 – integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 24085 del 31 marzo 2020.
- Circolare Agea Coordinamento n. 33417 del 15/05/2020. Domanda Unica 2020

Titoli

- Circolare AGEA prot. n. 89117 del 21 novembre 2017- PROCEDURE E DOMANDE DI TRASFERIMENTO DEI TITOLI, PIGNORAMENTO E PEGNO DI TITOLI
- Circolare AGEA prot. n. 77912 del 5 ottobre 2018- PROCEDURE E DOMANDE DI TRASFERIMENTO DEI TITOLI

Riserva Nazionale

- Circolare AGEA prot. n. 49227 dell’8 giugno 2018 - RIFORMA PAC 2015 – 2020: CONDIZIONI E MODALITÀ TECNICHE DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE A PARTIRE DALLA CAMPAGNA 2018

- Circolare AGEA prot. 99473 del 20 dicembre 2018 - RIFORMA PAC 2015 – 2020: CONDIZIONI E MODALITÀ TECNICHE DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE A PARTIRE DALLA CAMPAGNA 2018 – CIRCOLARE AGEA PROT. N. 99245 DEL 20 DICEMBRE 2018 – ERRATA CORRIGE
- Circolare AGEA prot. n. 96517 del 17/12/2019 RIFORMA PAC 2015 – 2020: CONDIZIONI E MODALITÀ TECNICHE DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE A PARTIRE DALLA CAMPAGNA 2019

Agricoltore in attività

- Circolare AGEA prot. n. 49236 dell'8 giugno 2018 - Agricoltore in attività - Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e DM 7 giugno 2018 n. 5465 – modificazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016
- Circolare AGEA prot. n. 49236 dell'8 giugno 2018 - Agricoltore in attività - Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e DM 7 giugno 2018 n. 5465 – modificazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016
- Circolare AGEA prot. n. 99157 del 20 dicembre 2018 - Agricoltore in attività – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA.2018.49236 dell'8 giugno 2018
- Circolare AGEA prot. n. 3689 del 16 gennaio 2019 - Agricoltore in attività – errata corrige check-list di controllo allegata alla circolare AGEA.2018.99157 del 20 dicembre 2018

Giovane Agricoltore

- Circolare AGEA prot. 99290 del 20 dicembre 2018 - GIOVANE AGRICOLTORE – MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLE CIRCOLARI AGEA PROT. N. 142 DEL 20 MARZO 2015, PROT. N. 427 DEL 29 SETTEMBRE 2015, PROT. N. 2506 DEL 16 MAGGIO 2016, PROT. NN. 49227 E 49231 DELL'8 GIUGNO 2018 E REVISIONE COMPLESSIVA DELLA DISCIPLINA DEL GIOVANE AGRICOLTORE
- Circolare AGEA prot. n. 8413 del 3 febbraio 2020 - GIOVANE AGRICOLTORE – INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. 99290 DEL 20 DICEMBRE 2018

Aiuti Accoppiati

- Circolare AGEA prot. n. 52581 DEL 17 giugno 2019 - ART. 52 DEL REG. (UE) N. 1307/2013: SOSTEGNO ACCOPPIATO. DISCIPLINA E CONTROLLI PER LA CAMPAGNA 2019

Anticipazioni De Minimis

- DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

- D.L. 29 marzo 2019, n. 27 - Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto. Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 marzo 2019, n. 75. Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2019, n. 44
- DM 3.06.2019, n. 5932 - ATTUAZIONE DELL'ART 10-TER DEL DECRETO LEGGE 29 MARZO 2019 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 44 DEL 21 MAGGIO 2019 AVENTE AD OGGETTO "SISTEMA DI ANTICIPAZIONE DELLE SOMME DOVUTE AGLI AGRICOLTORI NELL'AMBITO DEI REGIMI DI SOSTEGNO PREVISTI DALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE DI CUI AL REG. (UE) N. 1307/2013"
- Circolare AGEA prot. 51787 del 12 giugno 2019 - SISTEMA DI ANTICIPAZIONE DELLE SOMME DOVUTE AGLI AGRICOLTORI NELL'AMBITO DEI REGIMI DI SOSTEGNO PREVISTI DALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE DI CUI AL REG. (UE) N. 1307/2013
- DM 8 aprile 2020, prot. 3681- Proroga del "*Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al reg. (UE)n.1307/2013*" di cui al decreto ministeriale 3 giugno 2019
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo Prot. n. 6520 del 5 giugno 2020 – *Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese agricole in attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*
- Circolare Agea Coordinamento Prot. 38466 del 08/06/2020 – Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al Reg. UE 1307/2013 – Campagna 2020

2. COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO

L' art. 33 della LR 11-3-2015 n. 3 di semplificazione ha stabilito che nell'ambito dell'anagrafe agricola unica del Piemonte, di cui all'articolo 28 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), è istituito il fascicolo informatico, equivalente digitale del fascicolo aziendale. Il fascicolo informatico costituisce in via prioritaria il mezzo di reperimento di informazioni e di dati concernenti l'azienda agricola da parte della pubblica amministrazione.

Le comunicazioni relative ai procedimenti avvengono esclusivamente attraverso:

- a) la loro archiviazione nel fascicolo informatico
- b) la Posta Elettronica Certificata (PEC);
- c) la posta elettronica ordinaria;

L'art. 72 del reg. (UE) 1306/2013 stabilisce che "Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse".

Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell'OP ARPEA presentano le domande uniche di pagamento 2020 secondo le modalità di seguito indicate.

Le domande uniche di pagamento 2020 devono essere presentate all'ARPEA dalle aziende agricole, persone fisiche e giuridiche. Qualora il fascicolo aziendale sia stato trasferito presso un altro Organismo pagatore, la domanda unica di pagamento deve essere presentata all'Organismo Pagatore presso il quale è stato costituito/trasferito il fascicolo aziendale.

Per i beneficiari che hanno conferito mandato ad un CAA la domanda verrà presentata dal CAA stesso utilizzando le procedure informatiche del SIAP entro i termini previsti dalla normativa comunitaria. Il CAA avrà l'obbligo di archiviare la domanda cartacea, debitamente sottoscritta dall'agricoltore, nel fascicolo della domanda. Il CAA provvederà ad inoltrare la domanda mediante apposita funzionalità direttamente dal SIAP. Il sistema permetterà di stampare la ricevuta di presentazione della domanda unica. Tale ricevuta riporta la data dell'invio telematico della domanda all'organismo pagatore ed è probante ai fini delle presentazioni.

I beneficiari che non si avvalgono dei servizi dei CAA per la compilazione della domanda unica, definiti come beneficiari "in proprio", dovranno presentarla utilizzando quale sistema di autenticazione il servizio SPID.

Maggiori informazioni sui metodi di accreditamento sono disponibili all'indirizzo internet: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/in-evidenza/264-accedi-a-sistema-piemonte-con-spид>

Quando terminata la procedura di ottenimento della credenziali SPID (valide per l'accesso a tutti i servizi online della pubblica amministrazione), sarà possibile accedere al servizio informatico per la presentazione delle domande di aiuto. Il link è il seguente:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/967-demetra-domanda-unica-di-pagamento-2-0-procedimenti>

La domanda iniziale, compilata direttamente dal beneficiario su SIAP, deve essere controllata dallo stesso per escludere la presenza di erronee dichiarazioni e portata fino allo stato di "TRASMESSA".

La copia cartacea della domanda, debitamente sottoscritta dal beneficiario deve essere inserita nel Fascicolo Aziendale dello stesso. Il sistema rilascerà, in sede di trasmissione, la ricevuta di presentazione della domanda recante la data di trasmissione.

A partire dal mese di febbraio 2020 sono state adottate dalle Autorità governative regionali e nazionali una serie di misure restrittive della libera circolazione delle persone e dell'esercizio di attività economiche, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19. Alla luce di tale quadro emergenziale, considerato che:

- l'art. 14 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., attuato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, impone agli Organismi pagatori e ai CAA da questi ultimi delegati la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore sottoscrittore della domanda di aiuto;
- l'art. 2 del Reg. (UE) 639 del 2014 e s.m.i. prevede che tutte le condizioni cui è subordinata l'erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili.

Con la Determinazione di ARPEA n. 159 del 15/04/2020 sono state recepite le circolari di AGEA Coordinamento prot. n. 24085 del 31/03/2020 e prot. n. 26424 del 14/04/2020 approvando le seguenti modifiche e procedure per la presentazione delle domande:

- a. qualora la domanda di pagamento ed eventuali comunicazioni inerenti l'istanza non possano essere firmate con firma grafometrica e il beneficiario sia impossibilitato, causa pandemia virus Covid- 19, a presentarsi per la firma, il CAA è autorizzato, previa acquisizione da parte dello stesso CAA, dell'assenso dell'agricoltore (con gli strumenti che lo stesso CAA intenderà attivare e riterrà idonei) a presentare la domanda e le comunicazioni, facendole successivamente sottoscrivere dal beneficiario al termine del periodo emergenziale;
- b. i termini per la regolarizzazione della firma saranno definiti con successivo provvedimento al termine del periodo emergenziale;
- c. la mancata sottoscrizione della domanda di pagamento entro i termini stabiliti con successivo provvedimento, comporta l'inammissibilità della domanda telematica. Qualora in sede di verifica della sottoscrizione si riscontrassero non conformità e la domanda fosse già liquidata, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite;
- d. le stesse modalità di compilazione e trasmissione devono essere utilizzate per la presentazione delle domande di modifica ai sensi degli art. 15 del Reg. CE 809/2014, e di comunicazione di ritiro ai sensi dell' art.3 del Reg. CE 809/2014, nel rispetto dei termini indicati al paragrafo 8, al quale si rimanda.

La compilazione della domanda deve essere obbligatoriamente preceduta dall'aggiornamento del fascicolo, operazione a carico del beneficiario per il tramite di un CAA mandatario.

ARPEA, la Direzione Generale Agricoltura della Regione, le Province, i CAA non effettuano servizi di compilazione delle domande presentate con tale modalità.

L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo PEC può ricevere comunicazioni direttamente dall'OP ARPEA.

2.2 Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto

I dati e le informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della domanda per l'anno 2020 devono essere stati dichiarati nel fascicolo prima della presentazione della domanda. I titoli di conduzione delle superfici devono essere inseriti nel fascicolo aziendale anteriormente alla sottoscrizione della scheda di validazione referenziata nella domanda unica ed essere validi alla data del 15/05/2020. A tal fine si faccia riferimento al "Manuale del fascicolo" approvato con determinazione n. 41 del 14/03/2018 e s.m.i. e aggiornato con determinazione n. 427 del 09/12/2019.

3. AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. 49236 dell'8 giugno 2018, come integrata dalla circolare n. 99157 del 20 dicembre 2018.

L'Organismo pagatore ARPEA attua i controlli finalizzati a verificare l'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto sulla base della predetta Circolare.

4. PIANO DI COLTIVAZIONE

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

La compilazione del piano di coltivazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità di attuazione previste nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA BASATA SU STRUMENTI GEOSPAZIALI (DOMANDA GRAFICA)

L'art. 17, paragrafo 2, lettera c) del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che nell'anno 2020 le domande di aiuto per superficie dovranno essere presentate tramite un interfaccia basata sul Sistema di Identificazione delle parcelle agricole dell'azienda (GIS).

Viene messo a disposizione degli agricoltori uno specifico applicativo che fornisce la rappresentazione grafica dei terreni presenti nel Fascicolo Aziendale e consente di aggiornare il piano colturale e di presentare la domanda di aiuto con informazioni fornite attraverso la visualizzazione grafica.

Attraverso l'applicativo messo a disposizione dall'OP, è possibile individuare graficamente la consistenza territoriale attraverso la creazione delle "isole aziendali": porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale alfanumerico. L'isola aziendale è generata automaticamente mediante la sovrapposizione geometrica delle singole particelle catastali presenti nel SIGC con la "geometria" delle particelle desunte dalle mappe catastali, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale di ciascun beneficiario. Le informazioni geometriche delle singole particelle catastali sono fornite dall'Agenzia del territorio.

Qualora nel fascicolo aziendale sussistano particelle catastali contenenti superfici agricole condivise fra due o più produttori, queste sono evidenziate in modo che il beneficiario possa localizzare la porzione condotta, che deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale.

Qualora si verifichi una sovrapposizione delle superfici nella consistenza territoriale individuata graficamente tra soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione sarà esclusa dall'ammissibilità. È possibile che l'agricoltore, nel corso dell'aggiornamento della consistenza territoriale, riscontri problemi di classificazione dell'occupazione del suolo dovuti a:

1. assenza dell'informazione relativa all'occupazione del suolo;
2. non riconoscimento dell'occupazione del suolo;
3. occupazione del suolo cambiata successivamente alla foto di riferimento.

In questi casi è necessario che il titolare del fascicolo aziendale presenti un'istanza di riesame relativa alla definizione dei dati di occupazione del suolo. Le superfici oggetto di istanza di riesame saranno ritenute ammissibili successivamente alla definizione dell'esito dell'istruttoria relativa all'istanza stessa.

L'eventuale superficie non conforme, anche a valle degli esiti dell'istanza di riesame, contribuirà al calcolo delle riduzioni e delle sanzioni.

Si ribadisce che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi regimi di aiuto.

Una volta completato il piano colturale grafico, sarà possibile la generazione automatica della Domanda Grafica precompilata dove verranno associati ai diversi usi del suolo i relativi interventi ammissibili a premio individuati tramite la matrice prodotto-intervento valida per la campagna 2020.

6. PRE-COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA PIANO COLTURALE

6.1.1 Aiuto di base

L'Organismo Pagatore Arpea in applicazione del citato art. 72 del Reg. UE 1306/2013 e del DM del 12 gennaio 2015 n. 162, in materia di semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, predispone una procedura di pre-compilazione automatizzata del modello della domanda unica. La procedura effettua la raccolta delle informazioni necessarie presso il Fascicolo aziendale, e presso le altre amministrazioni coinvolte.

Per accedere agli strumenti di pre-compilazione è necessario che l'azienda abbia proceduto alla validazione del Fascicolo aziendale in forma grafica ed abbia provveduto alla completa e corretta compilazione del piano di coltivazione delle superfici.

Il sistema determina dal piano di coltivazione, le superfici ammissibili, verificando che sia stato definito il criterio di mantenimento della superficie agricola. Arpea opera la precompilazione del premio in oggetto verificando la compatibilità dell'uso del suolo dichiarato con il premio in questione.

In caso non sia indicato un uso del suolo di dettaglio, la precompilazione assocerà le superfici al premio "DESTINAZIONI AMMISSIBILI AL REGIME DI BASE NON RICHIESTE" e sarà cura di chi compila la domanda eventualmente richiederle a premio.

Nel caso invece non sia stato indicato un criterio di mantenimento valido le superfici non saranno associate a premio e non saranno associabili.

6.2.2 Aiuti accoppiati - superfici

Per quanto riguarda gli aiuti accoppiati relativi alle superfici, gli strumenti di pre-compilazione predisposti dall'Organismo Pagatore Arpea, sulla base degli appezzamenti indicati nel Piano di coltivazione e del prospetto di compatibilità tra i prodotti e le misure di intervento, effettuano i controlli per le seguenti misure di intervento:

- Soia, Frumento Duro, Colture Proteiche e Proteaginose;
- Riso;
- Barbabietola da zucchero;
- Pomodoro per la trasformazione;
- Olio d'oliva

6.1.3. Compatibilità tra destinazioni d'uso e regimi di intervento (matrice prodotto/intervento-catalogo riclassificato)

L'agricoltore richiedere i premi afferenti a ciascun regime di aiuto nel rispetto delle compatibilità tra regimi di intervento.

L'agricoltore deve consultare la Matrice prodotto/intervento-Catalogo riclassificato contenente l'elenco delle singole destinazioni produttive (prodotti) ammissibili ai possibili interventi, nell'ambito dei diversi regimi d'aiuto .

La matrice completa è consultabile sul sito di Arpea nella sezione "Manuali Operativi→Manuali Domanda Unica →Domanda Unica 2020". In Allegato 9 "Estratto matrice prodotto intervento" si riportano le principali informazioni inerenti i premi attivabili e le relative colture dichiarabili.

Alcuni interventi non corrispondono al pagamento di un aiuto, ma costituiscono informazioni necessarie e obbligatorie ai sensi della normativa comunitaria (artt.14 e 17 del reg (CE) 809/2014 e disposizioni comunitarie in materia di condizionalità)

L'agricoltore, una volta identificata l'occupazione del suolo indicata nel piano di coltivazione e che intende dichiarare nella domanda unica, verifica quali sono tutti i possibili interventi associabili ad essa e per i quali è possibile richiedere un aiuto. L'ammissibilità della destinazione produttiva ad un intervento è rappresentata da una "X".

Alcuni interventi non sono tra loro compatibili, e la richiesta di pagamento dell'uno esclude automaticamente la possibilità di richiedere il premio per l'altro/altri.

Le destinazioni produttive-uso possono essere compatibili con più di un intervento, ognuno dei quali rientra in diverse classi di premio (es. 003 seminativi, 004 colture permanente, etc..). L'inserimento di una destinazione produttiva-uso in un generico intervento della stessa classe invece è obbligatoriamente alternativa ad eccezione per premio superfici olivicole 129 per il quale possono essere aggiunti i premi 132 e 138.

7. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA

In applicazione di quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione UE e dal DM 7 giugno 2018, n. 5465, la domanda di ammissione al regime di pagamento unico deve essere presentata in base alle scadenze sotto riportate.

Si rammenta che la domanda unica (Allegato 1) deve essere sottoscritta dall'agricoltore richiedente a pena di inammissibilità, costituendo la sottoscrizione un elemento essenziale anche ai fini della riferibilità e dell'univocità dell'imputazione della domanda e dei suoi effetti all'agricoltore.

Ciò in applicazione di quanto previsto dall'art. 14 del Reg. (UE) n. 809/2014, attuato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, che impone agli Organismi pagatori e ai CAA da questi ultimi delegati la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore sottoscrittore la domanda di aiuto, nonché dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 che stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l'erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili.

Ai fini dell'identificazione dell'agricoltore sottoscrittore la domanda deve essere acquisito il documento di identità in corso di validità. A tal fine può essere utilizzato il documento già depositato nel fascicolo aziendale. Con riferimento alle date di presentazione delle domande uniche all'Organismo pagatore competente, per la campagna 2020 sono previste le seguenti scadenze nelle more del recepimento della proroga prevista dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/501 della Commissione del 6 aprile 2020 recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014:

- a) domande iniziali: **15 giugno 2020;**
- b) domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **30 giugno 2020;**
- c) comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014: fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte dell'Organismo pagatore ARPEA.
- d) comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **09 giugno 2021.**
- e) comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende): devono essere presentate non oltre il **09 giugno 2021.**

7.1 Presentazione tardiva - domanda unica iniziale

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno e, quindi, fino al **10 luglio 2020.**

L'art. 1, comma 4, del DM 13 maggio 2020 n. 5158 stabilisce, inoltre, che per la presentazione delle domande iniziali oltre il termine del 15 giugno 2020 sussistono le condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi degli articoli 4, 13 e 14 del Reg. (UE) n. 640/2014 e pertanto non si applicano riduzioni. Si precisa, inoltre, che in applicazione dei chiarimenti forniti dai Servizi della Commissione con nota Ares(2020)1990577 dell'8 aprile 2020, poiché la sussistenza della circostanza eccezionale (relativa alla pandemia Covid-19) è stata riconosciuta direttamente dall'Autorità nazionale per l'intero territorio nazionale, non è necessaria una specifica richiesta di riconoscimento di detta circostanza da parte dei singoli agricoltori. In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda di assegnazione dei titoli è considerata irricevibile e all'agricoltore non viene assegnato alcun diritto all'aiuto.

Le domande iniziali pervenute oltre il **10 luglio 2020** sono **irricevibili.**

Quanto sopra si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni, qualora siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto. La documentazione di

cui sopra presentata oltre il **10 luglio 2020** rende **irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante.**

7.2. Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014

L'art. 1, comma 4, del DM 13 maggio 2020 n. 5158 stabilisce che per la presentazione delle domande di modifica oltre il termine del 30 giugno 2020 sussistono le condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi degli articoli 4, 13 e 14 del Reg. (UE) n. 640/2014 e pertanto non si applicano riduzioni. Si precisa, inoltre, che in applicazione dei chiarimenti forniti dai Servizi della Commissione con nota Ares(2020)1990577 dell'8 aprile 2020, poiché la sussistenza della circostanza eccezionale (relativa alla pandemia Covid-19) è stata riconosciuta direttamente dall'Autorità nazionale per l'intero territorio nazionale, non è necessaria una specifica richiesta di riconoscimento di detta circostanza da parte dei singoli agricoltori. **Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 luglio 2020, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono irricevibili.**

7.3. Sistema dei controlli preliminari senza l'applicazione delle sanzioni – domande di modifica di correzioni degli eventuali errori amministrativi

La procedura della domanda grafica prevede la possibilità di applicare la fattispecie dei controlli preliminari. I risultati determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari vengono notificati da ARPEA al beneficiario entro e non oltre 26 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 giugno 2020. Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica entro e non oltre 35 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 giugno 2020, comunque non oltre la data del 20 luglio 2020.

7.4. Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Le comunicazioni di revoca parziale o totale della domanda pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte di Agea sono **irricevibili.**

8. REGIMI DI SOSTEGNO

L'art. 72 del Reg. UE 1306/2013 prevede che l'agricoltore possa presentare una sola domanda per gli aiuti previsti dal Reg. UE 1307/2013.

La domanda unica consente di presentare domanda di assegnazione dei titoli. Inoltre, consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

- **Regime di pagamento di base, previsto dal Titolo III del Reg. UE 1307/2013:**

- Richiesta di attivazione dei titoli posseduti
- Accesso alla riserva nazionale
- Inverdimento
- Giovani agricoltori

- **Sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Reg. UE 1307/2013 e istituito dal DM 18 novembre 2014 per misure quali:**

Settore zootecnia bovina da latte (art. 20 del DM 7 giugno 2018, n. 5465 e sm.i):

- 310 - Bovini da latte (art. 20, comma 1 del DM 7 giugno 2018, n. 5465 e sm.i)
- 311 - Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 6, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 e sm.i)
- 312 - Bufale di età superiore a di 30 mesi (art. 20, comma 9 del DM 7 giugno 2018, n. 5465)

(Domanda unica Quadro D1 sez.I, Quadro D4 sez.I):

Settore zootecnia bovina da carne (art. 21 del DM 7 giugno 2018, n. 5465 e sm.i):

- 313 - Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1 del DM 7 giugno 2018, 5465 e sm.i)
- 314 - Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza (art. 21, comma 3 del DM 7 giugno 2018, n. 5465 e sm.i)
- 322 - Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte ai LLGG o RA appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte. (art. 21, comma 5 del DM 7 giugno 2018, n. 5465 e sm.i)

Bovini macellati:

- 315 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi (art. 21 , comma 7 del DM 5465 del 18/11/2014 e s.m.i.);
- 318 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura (art. 21, comma 9 del DM 7 giugno 2018, n. 5465 e sm.i);
- 317 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità (art. 21, comma 9 del DM 7 giugno 2018, n. 5465 e sm.i);
- 316- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi (art. 21, comma 9 del DM 7 giugno

2018, n. 5465 e sm.i);

- 319- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del reg. UE 1151/2012 art. 21, comma 9 del DM 7 giugno 2018, n. 5465 e sm.i
(Domanda unica Quadro D1 sez.II, Quadro D3 sez.I)

Settore zootecnia ovi-caprina: art. 22 del DM 7 giugno 2018, n. 5465 e sm.i

- 320- Agnelle da rimonta (art. 22, comma 2 del DM 7 giugno 2018, n. 5465 e sm.i)
- 321- Capi ovini e caprini IGP macellati (art. 22, commi 6 e 7 del DM 7 giugno 2018 n. 5465 e sm.i)
(Domanda unica quadro D1 sez.III, quadro D3 sez.II)

Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23 del DM 7 giugno 2018, n. 5465 e sm.i)

- Premio specifico alla soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna),
(Domanda unica Quadro D, sez.I).
- Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), (Domanda unica Quadro D, sez. I).
- Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche e Lazio), (Domanda unica Quadro D, sez. I).
- Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), (Domanda unica Quadro D, sez. I).

Settore riso (art. 24 del DM 7 giugno 2018, 5465 e sm.i)

(Domanda unica Quadro D, sez. I)

Settore barbabietola da zucchero (art.25 del DM 7 giugno 2018, 5465 e sm.i)

(Domanda unica Quadro D, sez. I)

Il richiedente deve **obbligatoriamente** allegare alla domanda UNICA i contratti di fornitura stipulati con l'industria saccarifera (Quadro D2 Sez. I).

Settore pomodoro da industria (art.26 del DM 7 giugno 2018, 5465 e sm.i)

(Domanda unica Quadro D, sez. I)

Il richiedente deve allegare alla domanda UNICA i contratti di fornitura stipulati con l'industria di trasformazione, ovvero gli impegni di coltivazione in essere con la propria associazione di produttori (Quadro D2 Sez. I).

Settore olio di oliva:

- superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria (art. 27, comma 1 del DM 7 giugno 2018, 5465 e sm.i) (Domanda unica Quadro D, sez.II)
- superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3 del DM 7 giugno 2018, 5465) (Domanda unica Quadro D, sez.II)
- superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità (art. 27, comma 5 del DM 7 giugno 2018, 5465) (Domanda unica Quadro D, sez.II).

I richiedenti premio che aderiscono ai sistemi di qualità devono dichiarare di condurre una azienda nel rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1151/2012 ed allegare documentazione rilasciata dall'Organismo di controllo (Quadro D2 Sez. III).

Altri regimi di aiuto – Grano duro – De Minimis:

L'aiuto de minimis istituito dal DM 4259 DEL 14/11/2017). Nell'applicativo RPU è disponibile il quadro relativo alle sementi per la compilazione dei dati necessari all'attivazione del premio.

L'aiuto de minimis istituito dal DM 11000 del 2016 e smi è attuato secondo le disposizioni impartite con le Istruzioni Operative di AGEA n. 11, n. 14 e n. 55 del 2018.

- **Piccoli agricoltori, previsto dal Titolo V del Reg. UE 1307/2013**

Gli aderenti al regime dei piccoli agricoltori, possono presentare domanda semplificata di conferma di adesione al regime (Allegato 2) ; in conformità all'art. 64, paragrafo 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 1307/2013, devono mantenere almeno un numero di ettari ammissibili ai sensi dell'art. 32 del medesimo Regolamento, corrispondente al numero di titoli in proprietà o in affitto detenuti.

È inoltre possibile presentare una apposita domanda di conferma per subentro nel regime in questione per successione effettiva o anticipata (Allegato 4) o di subentro per successione effettiva o anticipata e contestuale recesso (Allegato 5), nonché una domanda di recesso dal regime (Allegato 3).

Nella campagna 2020 continua ad essere operativo il regime dei piccoli agricoltori e poiché il massimale attribuito all'Italia per il 2020 è il medesimo del 2019, non è necessario applicare ai pagamenti spettanti ai soggetti che aderiscono al suddetto regime alcuna riduzione percentuale di pagamento.

9. REGIME DI PAGAMENTO DI BASE

I titoli possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base.

Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori, previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro. I titoli attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi indicati.

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un'attività agricola minima ai sensi, rispettivamente, delle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1 del DM 7 giugno 2018, n. 5465, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013.

Ciascun titolo può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro.

Ai fini della corretta attivazione dei titoli in domanda, l'agricoltore è tenuto a dichiarare, nel piano di coltivazione, la modalità di mantenimento delle superfici. Per le superfici a prato permanente (escluse le Pratiche Locali Tradizionali) il pascolo non è obbligatorio come pratica di mantenimento, qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno un'operazione culturale.

PASCOLI MAGRI E PRATI PERMANENTI DICHIARATI SFALCIATI

Qualora il mantenimento delle superfici occupate da:

- pascolo magro (tabella 1)
- Prati permanenti collocati a quote superiori ai 1300 m (tabella 2)

sia eseguito con modalità diverse dal pascolamento, il beneficiario dichiarante deve obbligatoriamente depositare, nel fascicolo di anagrafe, idonea documentazione comprovante l'esecuzione dell'attività stessa. L'assenza della documentazione determina l'inammissibilità delle suddette superfici. La documentazione giustificativa da inserire per ciascuna fattispecie sarà specificata nei paragrafi successivi.

Le informazioni inserite sul sistema di anagrafe agricola e la documentazione allegata sono oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi (Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – esente da bollo ai sensi dell'Art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) informatizzata in anagrafe.

Il beneficiario, a seconda della fattispecie di seguito elencate, dovrà inserire su sistema informativo dell'anagrafe agricola una serie di informazioni minime :

- **AUTOCONSUMO** (possibile solo se l'azienda ha stalle attive bovine, di equidi, ovicaprine)
- **VENDITA**
- **CESSIONE VOLONTARIA** (che esprime la condizione di conferimento del fieno a titolo gratuito da un'azienda a un'altra, in favore dell'esecuzione delle operazioni di sfalcio)

Le informazioni comuni a tutte e tre le fattispecie da inserire sull'applicativo di anagrafe agricola sono:

- 1) Data fine sfalcio
- 2) Numero di sfalci
- 3) Quantità di fieno prodotto (q.li)
- 4) Nel caso in cui l'azienda abbia indicato "pascolamento e sfalcio" sono da indicare i giorni di pascolamento, la specie pascolante, e il numero dei capi.

Se lo sfalcio è effettuato per:

A. AUTOCONSUMO, indicare nell'applicativo di anagrafe agricola le seguenti informazioni aggiuntive:

- A1) in caso di trasporto con automezzo proprio: indicare la targa del mezzo utilizzato;
- b) in caso di trasporto con mezzo di terzi, a nolo: allegare fattura del trasporto o dati del noleggio(Documento di anagrafe "fatture trasporto fieno");
- A2) nel caso di superficie sfalciata limitrofa alla stalla: indicare il mezzo utilizzato per il trasporto in stalla (senza indicare targhe, può essere non targato): l'imputazione a sistema dell'attrezzatura sarà scelta tra l'elenco delle attrezzature già presenti all'interno del fascicolo aziendale e importate dal procedimento UMA. Se l'azienda non è utente UMA deve contattare i Servizi Agricoltura aprendo una remedy per inserire la macchina utilizzata.

La documentazione da allegare per la fattispecie AUTOCONSUMO è la seguente:

- A3) Documentazione fotografica di campo. Le fotografie devono essere georeferenziate (indicazione delle coordinate geografiche del punto di scatto) e devono essere scattate a sfalcio avvenuto. (*Documento di anagrafe "foto di campo"*)
- A4) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante le particelle catastali condotte e il criterio di mantenimento (Allegato 8: " Dichiarazione sfalcio")

B. VENDITA, è NECESSARIO allegare:

- B1) le fatture di vendita del foraggio (*Documento di anagrafe "Fatture di vendita fieno"*)
- B2) il documento di trasporto. (*Documento di anagrafe "DDT Trasporto fieno"*)
- B3) la documentazione fotografica di campo. Le fotografie devono essere georeferenziate (indicazione delle coordinate geografiche del punto di scatto) e devono essere scattate a sfalcio avvenuto (*Documento di anagrafe "foto di campo"*).

B4) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante le particelle catastali condotte e il criterio di mantenimento (Allegato 8: “ Dichiarazione sfalcio”)

C. CESSIONE VOLONTARIA è necessario allegare:

C1) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’azienda cedente, con allegato documento d’identità, in cui venga dichiarata la cessione volontaria del fieno e le generalità e l’eventuale cuaa/P.IVA dell’azienda cessionaria (Documento di anagrafe “Autodichiarazione cessione volontaria”) secondo il modello allegato 6 “dichiarazione di cessione del fieno” ;

C2) Accordo scritto controfirmato dalle due parti, associato ai documenti d’identità, per la cessione del fieno (Documento di anagrafe “Accordo cessione volontaria fieno) secondo il allegato 7 “accordo cessione volontaria”;

C3) documentazione fotografica di campo. Le fotografie devono essere georeferenziate (indicazione delle coordinate geografiche del punto di scatto) e devono essere scattate a sfalcio avvenuto. (Documento di anagrafe “foto di campo”)

C4) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante le particelle catastali condotte e il criterio di mantenimento (Allegato 8: “ Dichiarazione sfalcio”)

Per le particelle con pratica di mantenimento “ALTRE OPERAZIONI COLTURALI VOLTE AL MIGLIORAMENTO DEL PASCOLO” dovranno essere previsti i seguenti attributi:

- allegare progetto indicante la tipologia di intervento che è stata effettuata (sinteticamente: dati aziendali, riferimenti catastali delle particelle interessate, superfici interessate dall'intervento per ogni particella, tipologia di intervento effettuate a scelta tra: taglio della vegetazione e concimazione organica, trasemina e spietramento; epoca in cui è stato effettuato l'intervento, fatture e ulteriore eventuale documentazione). Sarà da prevedere una nuova tipologia di documento specifico “progetto”
- allegare foto dei mappali interessati dall'intervento. Dovranno essere allegate foto in campo con coordinate geografiche a dimostrazione delle attività svolte (da prevedere nuova tipologia di documento specifica)
- foto geo-referenziate durante l’attività di miglioramento.

La documentazione relativa a ALTRE OPERAZIONI COLTURALI VOLTE AL MIGLIORAMENTO DEL PASCOLO dovrà essere inviata via PEC all’Ufficio competente e non dovrà essere caricata sull’applicativo di anagrafe.

Le informazioni devono essere compilate entro il 30 settembre 2020.

I dati per essere considerati esaustivi ai fini del pagamento del premio, dovranno essere inseriti in ciascun campo. Lo stesso presupposto vale per i documenti obbligatori, i quali dovranno essere allegati per area di gestione omogenea.

Se i dati non saranno interamente compilati determineranno l'accensione di un'anomalia bloccante sulle particelle oggetto del premio determinando scostamento aziendale con conseguente applicazione delle riduzioni e sanzioni.

Per quanto attiene al punto 4 (pascolamento e sfalcio), le informazioni potranno essere inserite anche in un momento differente (definito da provvedimento Arpea) e solo per quelle aziende per le quali il carico uba/ha/anno calcolato anche su queste superfici, non sia stato rispettato.

Tabella 1: codici nella matrice prodotto-intervento appartenenti a pascoli magri.

Intervento DU	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - CODICE	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - DESCRIZIONE	DESTINAZIONE - codice	DESTINAZIONE - descrizione	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	QUALITA'- CODICE
146	380	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 20%	000		009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000
146	382	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 50%	000		009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000
146	391	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI	000		009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000
150	054	PASCOLO ARBORATO - TARA 50%	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000
150	063	PASCOLO POLIFITA CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000
150	064	PASCOLO POLIFITA CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000
150	065	PASCOLO POLIFITA	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000

Intervento DU	OCCUPAZIONE DEL SUOLO CODICE	OCCUPAZIONE DEL SUOLO -DESCRIZIONE	DESTINAZIONE - codice	DESTINAZIONE - descrizione	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	QUALITA'- CODICE
150	103	PASCOLO ARBORATO - CESPUGLIATO TARA 20%	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000
150	460	PRATI ARIDI - FORMAZIONI ERBOSE CON ORCHIDEE	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000
150	461	MOLINIETI - MOLINIA CAERULEA	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000

Tabella 2: codici nella matrice prodotto-intervento appartenenti ai prati permanenti.

Intervento	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - CODICE	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - DESCRIZIONE	DESTINAZIONE - codice	DESTINAZIONE - descrizione	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	QUALITA'- CODICE
105	046	LOIETTO LOGLIO	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	046	LOIETTO LOGLIO	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	336	PRATO POLIFITA	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	044
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	044
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Intervento	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - CODICE	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - DESCRIZIONE	DESTINAZIONE - codice	DESTINAZIONE - descrizione	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	QUALITA'- CODICE
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Intervento	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - CODICE	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - DESCRIZIONE	DESTINAZIONE - codice	DESTINAZIONE - descrizione	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	QUALITA'- CODICE
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	044

Inoltre, l'eventuale dichiarazione di mantenimento delle superfici occupate da pascolo magro con tara con modalità diverse dal pascolamento è ritenuta elemento di rischio di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, ai fini della selezione dei campioni di controllo di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Si precisa che per le superfici individuate come Pratiche Locali Tradizionali l'unica attività di mantenimento eseguibile è il pascolamento, pertanto, l'eventuale svolgimento di altre attività determina l'inammissibilità delle superfici.

DEROGHE REGIONALI E LEGGI SU LIMITI SUL PASCOLAMENTO

PREMESSA

Il DECRETO n. 5465 del 7 giugno 2018 al comma 4, stabilisce che il rapporto UBA per ettaro, di cui al comma 3, lettera b) è calcolato considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, registrati al pascolo nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, e, al denominatore, la superficie aziendale complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento.

Per animali "detenuti" si intende capi di cui il beneficiario è DETENTORE DEI CAPI E NON MERO PROPRIETARIO. La qualifica di "DETENTORI IN ALPE" in assenza della qualifica di "DETENTORE" dei capi in BDN, non viene ritenuta una condizione sufficiente ai fini del pagamento del premio ancorché il DETENTORE IN ALPE risulti essere PROPRIETARIO dei capi.

1) DEROGA DEL CARICO UBA/HA

L'art. 4 comma 6 del DECRETO n. 5465 del 7 giugno 2018 prevede che le Regioni e Province autonome possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni stabilita al comma 3, lettera a) e un carico minimo di bestiame in deroga alla densità stabilita al comma 3, lettera b), dandone comunicazione all'organismo di coordinamento.

A partire dalla campagna 2018 la deliberazione della Giunta Regionale 20/04/2018, n. 16-6765 ha stabilito di modificare e integrare la DGR n. 13-3197 del 26 aprile 2016., stabilendo che il carico minimo per tutti i pascoli posti ad un'altezza superiore a 2.000 m s.l.m. sia di 0,1 UBA/ettaro/anno, in modo da tenere in considerazione la minor produttività dei tipi pastorali che caratterizzano questa fascia altimetrica e il ridotto numero di giorni di pascolamento disponibili, anche in base alle condizioni climatiche di altitudine. Per la determinazione dell'altitudine occorrerà fare riferimento al collocamento del centroide delle particelle classificate a pascolo.

In Tabella 3 vengono rappresentati i carichi uba/ha da rispettare in Piemonte.

Qualora l'azienda disponga di pascoli posti solo in parte al di sopra dei 2000 m s.l.m., il carico minimo individuato dalla presente deliberazione sarà applicabile solo a condizione che la superficie a pascolo, ubicata sopra tale limite e definita su base comunale, sia prevalente nella superficie pascolata dichiarata al netto di eventuali tare.

La D.G.R. stabilisce inoltre di integrare la DGR n. 13-3197 del 26 aprile 2016 stabilendo che, qualora il pascolo si trovi nell'ambito di un Sito Rete Natura 2000, individuato ai sensi delle direttive europee n. 92/43 "Habitat" o n. 2009/147 "Uccelli", e dotato di misure di conservazione o di un piano di gestione approvati dalla Giunta Regionale che comprendano specifici carichi di bestiame, saranno applicati questi ultimi, in quanto rappresentano delle disposizioni indispensabili per il mantenimento od il ripristino di un habitat naturale che la normativa comunitaria impone di preservare.

Tabella 3 Carichi in Piemonte

2018	DGR n. 13-3197 del 26/04/2016	<p>Il carico uba/ha/anno da rispettare si determina su base comunale. Se le particelle in un certo comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono prevalentemente sopra i 2000 m, il carico da rispettare sul quel comune sarà 0,1 uba/ha/ anno; - sono prevalentemente comprese tra 1000 e 2000m, il carico da rispettare sul quel comune sarà 0,15 uba/ha/ anno; - sono prevalentemente sotto 1000 m, il carico da rispettare sul quel comune sarà 0,2 uba/ha /anno;
------	-------------------------------	--

2) GUARDIANIA

La DGR n. 23-1189 del 16 marzo 2015, che riconosce la "guardiania" quale pratica di pascolo di uso e consuetudine locale. Le aziende che praticano la "guardiania" potranno effettuare il pascolamento anche mediante animali di proprietà altrui, nel limite massimo del 30% degli animali complessivamente detenuti in alpeggio, su tutte le superfici adibite a pascolo. La DGR 20/04/2018, n. 16-6765 inoltre stabilisce che le aziende stanziali di montagna possano considerare, ai fini del raggiungimento del carico minimo di bestiame anche capi di proprietà altrui nel limite del 50% dei capi detenuti in alpeggio. Per aziende agricole stanziali di montagna si intendono quelle che posseggono unicamente i codici stalla in zona montana. La zona montana è individuata, in base all'allegato "Classificazione dei Comuni piemontesi per tipologia di areale" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 approvato in ultimo con DGR n. 44-6043 del 1.12.2017, nei Comuni

interamente montani o nelle superfici contenute nei fogli catastali individuati come montani dei Comuni parzialmente montani.

A partire dalla campagna 2017 la Banca Dati Nazionale ha implementato il campo “detentore in alpe” che deve essere compilato dal beneficiario per la movimentazione dei capi al pascolo, ai fini del conteggio del carico uba/ha/anno dei capi in guardiania.

Nel caso in cui un beneficiario indichi un detentore di capi condotti al pascolo in guardiania a sua volta richiedente a premio superfici pascolive sul medesimo comune, i capi presenti al pascolo risultanti dalle informazioni registrate nella Banca Dati Nazionale verranno prioritariamente considerati al fine della verifica del mantenimento minimo delle superfici condotte dal detentore dei capi e solo i capi in esubero verranno considerati al fine della verifica del mantenimento minimo delle superfici condotte dal guardiano.

3)TRANSUMANZA BREVE

Sulle superfici sulle quali è svolta unicamente l’attività di pascolo, i criteri di mantenimento sono soddisfatti quando il pascolo è applicato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni; la DGR n. 26-5080 del 22/05/2017 stabilisce che, nel caso in cui l’azienda pratichi una transumanza breve ossia effettui il pascolo con la propria mandria o gregge in due o più aree non limitrofe, poste nello stesso comune od in comuni diversi ma comunque separate da una distanza massima percorribile a piedi in una giornata di cammino (12 ore) e, in ogni caso, inferiore a 30 km. La durata del pascolamento - ai fini del rispetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 3 e dall’art. 3, comma 2 del decreto n. 1420 del 26/02/2015 - sarà calcolata sommando i periodi pascolati in ciascuna area, **a condizione che sia rispettato, per ognuna di esse, il carico minimo (UBA/ha /anno) previsto** con la D.G.R. n. 13-3197 del 24/04/2016.

Applicazione del Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R.

In Piemonte, In applicazione al Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/, che all’art. 46 prevede che il pascolamento è consentito in presenza di un’adeguata disponibilità di risorse foraggere, nei seguenti periodi, a seconda della quota:

Inferiore a 800 m: - sempre - /

Tra 800 e 1.500 - 31 marzo - 30 ottobre

Oltre i 1.500 - 15 maggio - 15 ottobre ”.

ai fini del controllo del carico uba/ha/anno di cui all’art.4 , comma 4, del DECRETO n. 5465 del 7 giugno 2018, verranno escluse dal computo del periodo di pascolamento, tutte le giornate di monticazione, che in base alla quota del Comune pascolato, sono al di fuori dei range stabiliti dal sopra citato articolo.

REGISTRAZIONI IN BDN

Tutte le movimentazioni dei capi al codice pascolo devono essere registrate in BDN. La Determinazione Arpea n. 212 del 17/11/2016 stabilisce un termine ultimo per le registrazioni in BDN (31/12/2020), oltre il quale non verranno più considerate valide le movimentazioni dei capi ai fini del calcolo del carico uba/ha.

9.1 Domande di trasferimento dei diritti all'aiuto

I titoli oggetto di trasferimento, per poter essere richiesti e pagati nella domanda unica 2020, devono essere oggetto di una "richiesta di trasferimento".

La domanda di trasferimento titoli deve essere presentata dagli agricoltori "cessionari" che hanno un fascicolo attivo e validato da AGEA Coordinamento. Per consentire la registrazione dei movimenti dei titoli, la presentazione della domanda e l'inserimento dell'assenso da parte del cedente devono avvenire utilizzando la procedura informatica denominata "mutamenti aziendali" messa a disposizione all'interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (www.sian.it).

In ragione della situazione emergenziale in atto dovuta alla pandemia Covid-19, ferma restando la necessità della detenzione delle superfici da parte dell'agricoltore al 15 maggio 2020, per la campagna 2020, gli atti di trasferimento dei titoli possono essere sottoscritti e registrati fino al 30 settembre 2020, data ultima anche per la presentazione della relativa domanda. La domanda di trasferimento titoli non può essere accolta qualora il cedente abbia ottenuto il pagamento dell'anticipazione nazionale ai sensi del DM 3 giugno 2019 n. 5932, attuativo dell'art. 10-ter del decreto legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44 e successive modificazioni e integrazioni.

La Circolare AGEA prot. n. 89117 del 21 novembre 2017 e s.m.i. riporta le procedure ed i requisiti necessari per i trasferimenti titoli mentre la Circolare AGEA prot. n. 77912 del 5 ottobre 2018 e s.m.i. definisce le diverse fattispecie di trasferimento ed i relativi documenti obbligatori.

Per ogni fattispecie il cessionario è tenuto a registrare, compilare e trasmettere una singola domanda di trasferimento titoli che deve essere stampata, firmata e conservata nel proprio fascicolo.

Presupposto indispensabile per la presentazione della domanda di trasferimento informatica è la presenza, al momento del caricamento nel sistema informatico, di contratti scritti firmati, contenenti l'identificativo dei titoli da trasferire, registrati e della documentazione obbligatoria dettagliata nell'Allegato II alla Circolare AGEA prot. n. 77912 del 5 ottobre 2018 e s.m.i. .

Il cessionario di una domanda di trasferimento titoli deve essere in possesso del requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013 tranne nei casi di successione effettiva o anticipata e nei casi di risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli.

Ai fini del perfezionamento del trasferimento titoli, non devono sussistere debiti in capo al cedente, anche se è comunque possibile presentare una domanda di trasferimento limitatamente ai titoli il cui valore ecceda l'importo del debito in capo al cedente.

Elemento indispensabile per il rilascio della domanda di trasferimento titoli è la presenza dell'assenso del cedente al trasferimento, che deve essere acquisito informa scritta dal CAA al quale l'agricoltore ha conferito mandato e inserito nel sistema informatico utilizzando una specifica funzione resa disponibile nell'ambito del SIAN. L'assenso del cedente non è dovuto per le fattispecie 2.5, 3.2, 7.0, 8.0, 9.1, 10.1.

Nel caso di impossibilità ad inserire su SIAN l'assenso del cedente a causa della chiusura dell'azienda e del fascicolo aziendale del cedente ed all'impossibilità di riaprirlo e rivalidarlo, è possibile richiedere l'inserimento d'ufficio dell'assenso su SIAN inviando ad ARPEA la dichiarazione di assenso (Allegato 10- fac-simile assenso cedente) debitamente compilata e corredata di un documento di identità valido.

La dichiarazione di assenso deve essere inviata all'indirizzo pec di ARPEA protocollo@cert.arpea.piemonte.it (e per conoscenza all'indirizzo mail du2020@arpea.piemonte.it) mettendo come oggetto "Assenso cedente TRT – CUAU cedente". Condizione necessaria è l'inserimento in SIAN del trasferimento titoli/mutamento aziendale da parte del cessionario.

I titoli PAC attribuiti a norma del Reg. (UE) 1307/2013 possono essere oggetto di pignoramento o di pegno secondo quanto indicato nella Circolare Agea prot. ACIU.2016.70 del 10/02/2016 e s.m.i. e nella Circolare Agea prot. n. 89117 del 21/11/2017 e s.m.i..

L'annullamento di trasferimenti titoli validati può essere eseguito solo per la correzione di errori materiali, cioè quando vi sia la necessità di adeguare la registrazione della movimentazione alla realtà giuridica risultante dagli atti dai quali il trasferimento dei titoli discende. A tal fine, pertanto, l'annullamento deve essere supportato da adeguata documentazione probatoria, pena il rigetto della domanda. La richiesta di annullamento deve essere inviata all'ARPEA all'indirizzo PEC protocollo@cert.arpea.piemonte.it e deve obbligatoriamente indicare gli estremi del trasferimento che si intende annullare (n. domanda, dati anagrafici cedente e cessionario), la motivazione a fondamento ed essere corredata dei documenti probatori.

Il trasferimento dei titoli nell'ambito del regime dei piccoli agricoltori (RPA) è gestito all'interno della domanda di subentro con conferma o recesso dei piccoli agricoltori.

10. PRATI PERMANENTI

L'art. 2, comma 1, lett. e), del DM 7 giugno 2018 n. 5465 definisce "prato permanente", tutte le superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, non arate da cinque anni o più, comprese le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate dall'Organismo di coordinamento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione, da parte della Regione o Provincia autonoma competente. È stata quindi introdotta l'aratura quale criterio da utilizzare per non includere, tra i prati permanenti, il terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, non compreso nell'avvicendamento colturale da cinque anni o più. Ai fini dell'esecuzione del relativo controllo, gli agricoltori devono dichiarare l'intenzione di eseguire l'aratura del terreno nel piano di coltivazione. Si precisa che, come chiarito dai Servizi della Commissione, l'aratura del terreno deve necessariamente consistere nel rivoltamento della zolla o quantomeno nella rottura profonda del terreno. Pertanto, lavorazioni minime o semina su sodo, condotte nel contesto di un cambio di coltura, non possono essere considerate alla stregua dell'aratura nell'interruzione del periodo di conversione verso il prato permanente.

Per ciascuna coltura deve essere indicata la tipologia di semina che si intende praticare.

Deve essere indicato il tipo di semina praticato:

1. Tradizionale (nel quale è ricompresa l'aratura);
2. su sodo;
3. minimum tillage;
4. pratiche equivalenti.

11. TERRENI A RIPOSO

L'art. 16 del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda.

Per i terreni seminati con specie mellifere di cui all'allegato IV del medesimo DM, in purezza o in miscugli purché tali specie rimangano predominanti, il periodo minimo continuativo è di sette mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 31 luglio dell'anno di domanda. Al riguardo, si precisa che in caso di cessione di dette superfici che intervenga nel corso dei periodi sopra indicati, la responsabilità del rispetto dei suddetti obblighi rimane comunque in capo al dichiarante le superfici al 15 maggio di ciascun anno.

Secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 4, lett. a), del DM 7 giugno 2018 n. 5465, fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità, il terreno lasciato a riposo prevede comunque un'attività agricola di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e può essere:

- a) terreno nudo totalmente privo di vegetazione;
- b) terreno coperto da vegetazione spontanea;
- c) terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali;
- d) terreno seminato con specie mellifere di cui all'allegato IV, in purezza o in miscugli purché tali specie rimangano predominanti.

Sul terreno a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:

- a) semina di specie mellifere di cui all'allegato IV e colture a perdere per la fauna;
- b) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- c) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.

12. RICHIESTA DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE

Il produttore che, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 30 del Reg. (UE) 1307/2013, intende richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve barrare la casella nell'apposito quadro delle dichiarazioni riportato in domanda unica, denominato "Richiesta di accesso alla Riserva nazionale (art. 30 del Reg. UE 1307/2013)".

L'agricoltore che presenta la richiesta di accesso alla riserva nazionale deve essere in possesso del requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013.

L'apposizione di una biffatura del suddetto quadro del modello di domanda unica è una condizione necessaria per poter accedere alla sezione riserva nazionale all'interno della domanda unica di pagamento.

Le disposizioni applicative nazionali sulla riserva e le condizioni tecniche per l'accesso alle specifiche fattispecie sono contenute nel decreto MiPAAF del 07 Giugno 2018 n. 5465 art. 10 e s.m.i., nelle Circolari AGEA Coordinamento prot. n. 49227 del 08/06/2018 e s.m.i. e prot. n. 99245 del 20/12/2018 e s.m.i. oltre che nella Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 96517 del 17/12/2019 che consolida in un unico testo le disposizioni di accesso alla riserva nazionale. Si rimanda invece alla Circolare Agea Coordinamento prot. n. 99290 del 20/12/2018 e s.m.i. per quanto riguarda la revisione complessiva della disciplina del giovane agricoltore ai sensi dell'art. 50 par. 2 del Reg. UE 1307/2013.

L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all'aiuto agli agricoltori che non ne detengono ovvero mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti.

Possono presentare domanda di accesso alla riserva nazionale all'interno della domanda unica di pagamento le persone fisiche di età compresa tra 18 anni (compiuti al momento della presentazione della domanda) e 65 anni (compiuti nell'anno di presentazione della domanda). In caso di richiesta presentata da una persona

giuridica, il controllo dell'età è eseguito con riferimento al rappresentante legale che sottoscrive la domanda unica.

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del DM n. 5465 del 07/06/18 la superficie minima ammissibile per cui è richiedibile l'accesso alla riserva è pari ad 1 ettaro tranne che per le fattispecie di accesso di cui all'art. 10 comma 5 dello stesso Decreto (Fattispecie C1).

L'accesso alla riserva nazionale è consentito nei seguenti casi:

- A - Giovane agricoltore (ai sensi dell' art. 30, paragrafo 11 lettera a) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'articolo 28 del Reg. (UE) 639/2014 e dell'art. 10, comma 2 del DM 7 giugno 2018, n. 5465);
- B - Nuovo agricoltore (ai sensi dell' art. 30, paragrafo 11 lettera b) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'articolo 28(4) del Reg. (UE) 639/2014 e dell'art. 10, comma 2 del DM 7 giugno 2018, n. 5465);
- C - Abbandono di terre (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7 lettera a) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'art. 10, comma 4 del DM 7 giugno 2018, n. 5465);
- D - compensazione di svantaggi specifici (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 10, comma 6 del DM 7 giugno 2018, n. 5465);
- F - assegnazione dei diritti all'aiuto a seguito di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 10, comma 2 del DM 7 giugno 2018, n. 5465).

La riserva nazionale è utilizzata in via prioritaria per assegnare diritti all'aiuto ai giovani agricoltori (Fattispecie A) e agli agricoltori che iniziano l'attività agricola (Fattispecie B).

Qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso presentate per le Fattispecie di cui all'art. 10 comma 3 del DM 7 giugno 2018, n. 5465 e s.m.i.(Fattispecie A-B-F), l'Organismo di Coordinamento procede con le riduzioni di cui all'art. 31 del Reg. UE 1307/2013 con le modalità precisate all'art. 10 comma 3 dello stesso DM.

13.PAGAMENTO PER LE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE, PREVISTO DAL TITOLO III, CAPO III, DEL REG. (UE) N. 1307/2013

Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili, le seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente:

- a) diversificare le colture
- b) b) mantenere il prato permanente esistente; e
- c) c) avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) è calcolato, per ciascun anno pertinente, come percentuale del valore totale dei diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato.

L'art. 2, comma 1, lett. e), del DM 7 giugno 2018 n. 5465 definisce "prato permanente", tutte le superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, non arate da cinque anni o più, comprese le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate dall'Organismo di coordinamento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente.

È stata introdotta l'**aratura** quale criterio da utilizzare per **non includere**, tra i prati permanenti, il terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, non compreso nell'avvicendamento colturale da cinque anni o più.

Ai fini dell'esecuzione del relativo controllo, gli agricoltori devono dichiarare l'intenzione di eseguire l'aratura del terreno nel piano di coltivazione (paragrafo 3, lettera G), punto 9 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.): **«G punto 9 Tipo di semina (tradizionale, su sodo, minimum tillage o pratiche equivalenti)**

Deve essere indicato il tipo di semina praticato:

1. Tradizionale (nel quale è ricompresa l'aratura);
2. su sodo;
3. minimum tillage;
4. pratiche equivalenti.»

Secondo quanto prescritto dal DM 5465 del 7 giugno 2018 sui terreni a riposo utilizzati come aree d'interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1 marzo e il 30 giugno di ogni anno. In base a ciò è stato stabilito che le superfici sulle quali sono effettuate:

- lavorazioni preparatorie del terreno o per il contenimento delle infestanti
- lavorazioni di affinamento per favorire l'inerbimento
- lavorazioni funzionali a interventi di miglioramento fondiario
- colture a perdere per la fauna

non sono considerate ammissibili come EFA

Sui terreni lasciati a riposo ai EFA, non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari, così come definiti all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1107/2009.

Si sottolinea che l'obbligo del greening si estende a tutte le superfici agricole dell'azienda, comprese quelle non utilizzate per l'attivazione dei diritti all'aiuto.

Nell'ambito della specifica sezione dell'applicativo predisposta per la presentazione della domanda di aiuto, viene data evidenza dell'esito istruttorio utilizzando le superfici dichiarate come base per il calcolo per la

determinazione delle condizioni di esenzione o rispetto della normativa. Si ricorda però che **ai fini del pagamento del premio l'esito viene ricalcolato sulla base delle superfici che risultano ammissibili a seguito dell'istruttoria grafica territoriale**. Sempre al momento della definizione del premio erogabile sono decurtate anche le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di scostamento tra quantità dichiarate e quantità accertate in istruttoria.

14. PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI, PREVISTO DAL TITOLO III, CAPO V, DEL REG. (UE) N. 1307/2013

Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore.

Ai sensi dell'art. 17 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, l'importo del pagamento per i giovani agricoltori è pari al 50 % del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore e per un numero massimo di novanta ettari.

Con riferimento alle persone giuridiche, è possibile che dopo la presentazione della domanda unica si verifichino dei mutamenti della compagine sociale. Per continuare a beneficiare del pagamento in questione, nella compagine sociale deve obbligatoriamente essere presente almeno una persona fisica che soddisfi i requisiti di giovane, presente nella società già al momento dell'ammissione al beneficio.

15. ATTIVAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE

L'Organismo Pagatore ARPEA ha disposto l'attivazione dell'anticipazione in regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, così come disposto al comma 2 dell'articolo 10-ter del decreto legge 29 marzo 2019 n.27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44 e s.m.i.. L'erogazione dell'anticipazione sarà effettuata attraverso movimenti sulla liquidità messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per le modalità di attivazione, di compensazione dell'anticipazione e di calcolo dell'importo dell'anticipazione, fino alla percentuale massima fissata per legge, nonché per le condizioni di ammissibilità e la presentazione delle domande, si applicano gli articoli da 2 a 6 del decreto ministeriale 3 giugno 2019 e s.m.i..

15.1 Aiuto de minimis

L'aiuto de minimis connesso all'anticipazione è calcolato sulla base del tasso di interesse fissato dalla Commissione europea, al quale sono aggiunti 100 punti base, come indicato con comunicazione della stessa Commissione europea 2008/C 14/02; il tasso di interesse al momento attuale è quindi pari a 0,78%.

Il periodo preso in considerazione per il calcolo dell'interesse decorre dalla data di erogazione dell'anticipo, fino al 30 giugno 2021.

15.2 Modalità di richiesta dell'aiuto

L'aiuto è richiedibile sottoscrivendo il Quadro DM della domanda unica.

15.3 Controlli istruttori - condizioni per l'erogazione dell'anticipazione

Le domande presentate vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti de minimis "agricolo" e Registro Nazionale Aiuti (Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017).

L'anticipazione è concessa per importi erogabili a partire da 750 euro:

- a) ai soggetti che non hanno una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'Organismo pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'Organismo pagatore;
- b) ai soggetti per i quali non sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore;
- c) ai soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedente perfezionati al momento della concessione del finanziamento;
- e) ai soggetti che soddisfano il requisito di agricoltore in attività di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

L'anticipazione non può essere concessa qualora l'importo dell'aiuto de minimis di cui al precedente paragrafo non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato.

L'importo dell'anticipazione è fissato nella misura del 70% degli importi risultati ammissibili all'aiuto.

Sono esclusi dall'anticipazione, in quanto non finalizzati i relativi controlli amministrativi di ammissibilità entro la scadenza per la concessione dell'anticipazione stessa, gli importi relativi al regime del pagamento per i giovani agricoltori di cui al capo titolo III, capo 5 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e alle misure del sostegno accoppiato di cui al titolo IV del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Sono altresì escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate in domanda unica a pascolo, per le quali alla data di scadenza del pagamento dell'aiuto del 31 luglio non è possibile effettuare gli specifici controlli.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 10-ter, comma 4, del decreto legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44, all'anticipazione si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC per le materie sottoriportate:

- a) documentazione antimafia: la soglia di riferimento per l'acquisizione dell'informativa è fissata a 25.000 euro;
- b) regolarità contributiva: l'obbligo di verifica degli adempimenti è assolto verificando l'assenza di iscrizioni nel Registro nazionale debitori.

L'Organismo pagatore ARPEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

In attuazione del Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, (aiuti "de minimis" nel settore agricolo), l'aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell'importo massimo di 20.000 euro, nell'arco di tre esercizi finanziari. Pertanto, se il richiedente ha già ricevuto aiuti ai sensi del regolamento «de minimis» agricolo negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento della concessione dell'aiuto, l'importo non è concesso. In applicazione dell'articolo 5 del Reg. (UE) n. 1408/2013 sopra citato, inoltre, l'aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima di 200.000 euro complessivamente ricevuti anche per aiuti non agricoli ai sensi del regolamento «de minimis».

16. ULTERIORI REQUISITI PER IL PAGAMENTO

A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013, i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dal Regolamento (UE) 1307/2013 sono eseguiti nel periodo dal 1° dicembre dell'anno di presentazione della domanda al 30 giugno dell'anno civile successivo. Il pagamento ad ogni singolo beneficiario viene effettuato solo dopo aver verificato le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 74 del Reg. (UE) 1306/2013. In deroga all'articolo 75, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013, anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, gli Stati membri possono versare anticipi per i pagamenti diretti.

Certificato antimafia

In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 (codice antimafia) e successive modifiche e integrazioni quali: l'art. 25, comma 1, lett. c), della L. 17 ottobre 2017, n. 161 che aggiunge il comma 3-bis all'art. 83 del D.lgs. n. 159/2011; il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con L. 4 dicembre 2017, n. 172; l'art. 1, comma 1142, della L. 27 dicembre 2017 n. 205 ha modificato l'art. 83, comma 3- bis, del D.lgs. n. 159/2011; il pagamento è condizionato alla verifica della presenza di un'idonea informativa antimafia (rilasciata dalla Prefettura) sulla base del prospetto meglio specificato nella circolare AGEA Coordinamento n.4435 del 22/01/2018.

Le imprese che richiedono pagamenti superiori alle soglie indicate nella norma sono tenute a compilare e a sottoscrivere le autodichiarazioni che il CAA mandatario segnalerà loro, in quanto tali autodichiarazioni sono necessarie per l'acquisizione, da parte di ARPEA, dell'informativa antimafia, senza la quale non sarà possibile erogare il pagamento richiesto.

17. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART.13 DEL GDPR 2016/679)

I dati personali forniti dal beneficiario ad ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura) sono trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

Ai sensi dell'art.13 del regolamento UE 2016/679, si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni:

- i dati personali riferiti al beneficiario verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati ad Arpea.
- Il trattamento è finalizzato all'espletamento dei procedimenti definiti nei Regolamenti UE n. 1305/2013 e n. 1307/2013 e nel Dm 12/01/2015 n. 162. I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa sulla richiesta di contributo saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- il conferimento dei dati del beneficiario ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- Il Responsabile della protezione dati (DPO) è contattabile all'indirizzo dpo@cert.arpea.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Arpea, protocollo@cert.arpea.piemonte.it.

Sul sito web istituzionale <http://www.arpea.piemonte.it> è disponibile l'elenco dei Responsabili del trattamento.

- i dati del beneficiario saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i dati del beneficiario, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

- i dati personali del beneficiario sono conservati, per il periodo previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente;
- i dati personali del beneficiario non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Il beneficiario potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

18.ALLEGATI

Allegato 1 : Modello di domanda Regime Pagamento unico

Allegato 2 : Modello di domanda di conferma Regime Piccoli Agricoltori

Allegato 3 : Modello di domanda di recesso Regime Piccoli Agricoltori

Allegato 4 : Modello di domanda di subentro con conferma Regime Piccoli Agricoltori

Allegato 5 : Modello di domanda di subentro con recesso Regime Piccoli Agricoltori

Allegato 6 Dichiarazione di cessione del fieno

Allegato 7: Accordo cessione volontaria

Allegato 8: Dichiarazione sfalcio

Allegato 9: Estratto matrice prodotto intervento

Allegato 10: Fac-simile Assenso cedente